Liti fiscali, con l'udienza scritta rebus sui modi della camera di consiglio

In molti casi si preferisce la trattazione scritta al posto del contraddittorio

Le Finanze a novembre hanno messo a disposizione Skype for business

Anche nei primi mesi del 2021 conti-nuano le udienze tributarie scritte. È quanto emerge dalle comunica-zioni di fissazione delle udienze recapitate in questi giorni che, ripren-dendo le varie ordinanze di alcuni presidenti di commissione, preve-dono ancora lo svolgimento in forEppure, sono trascorsi: a) oltre due anni dalla norma (DI 119/2028) sulle udienze a distanza

udienze da remoto;

'quasi due mest dialecreto del direttore generale delle Finanze (novembre
2000) bei fillustria elle modalità temiche
disvolgimento delle udienze online.
A fronte di queste disposizioni,
ancora varie commissioni tributarie
in automatico fissano delleze scritte, non considerando proprio la possibilità delle udienze da remoto e,
circostanza ancor più singolare, anziché adoperaris per l'attuazione di
queste disposizioni, la precocupaqueste disposizioni, la preoccupa-zione generale sembra essere rap-presentata dalla necessità di un'ul-teriore proroga delle udienze scritte. Mayediamoi termini della vicenda

L'articolo 16 del D119/2018 ha previsto la partecipazione delle partiall'udienza pubblica anche a distanza, mediante collegamento audiovisivo tral "aula el luogo del domicillo indicato dal contri-buente, dal difensore, dall'ufficio con modalità tali da assicurare la reciproca modalità tali da assicurare la reciproca visibilità dei presenti. Sembra una pre-visione introdotta durante l'emergen-

dinamento da ben due anni.

dinamento da ben due anni.
Durante la seconda mergenza
Covid l'articolo 27 del D.137/2020
(primo decreto ristor) ha disciplinato le modalità di svolgimento dele udienze fino alla cessazione delle udienze fino alla cessazione delle udienze fino alla cessazione del'emergenza sanitaria. Estato autorizzato, in sintesi, lo svolgimento
delle udienze da remoto con decreto
motivato del presidente della commissione . I decreti presidenziali
possono così disporre che le udienze el camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche

della gustizia tributaria lo consen-tano e nel limiti delle risorse dispo-nibili. Nel caso invece non sia possi-bile procedere mediante collega-mento da remoto, si procede me-diante trattazione scritta. Con decreto del direttore genera-le delle Finanze dell'11 novembre

2020 è stato disciplinato in dettaglio lo svolgimento delle udienze da re

los volgimento delle udlenze da remoto tramite i vullilazo della plattaforma Skype for Business.
A seguito di tutte queste disposizioni mentre aicune commissioni hannolodevolmente inizato a effetituare udlenze da remoto (con la presenza delle partie assicurando il contradditori o arale, altre continuano a
fissare udlenze solo in forma scritta
dando atto nel provvedimenti della
indisponibilità delle risosse tecniche.
Al riguardo sarebbe interessante
conoscere se effettivamente vi sia
alle mancanza di fisorse. Peralti, in
caso affermativo, risulterebbe vera-

mente singolare che la carenza fri-guardi solo alcuni uffici en ona litri. Da notare che negli stessi decreti presidenziali si prevede lo svolgi-mento della camera di consiglio tra i giudici mediante utilizzo di ade-guate tecnologie con attestazione di funzionamento da parte del pre-sidente di collegio. Mal si com-prende, sinceramente, per quale ragione sei giudici siano in grado di collezarsi mediante strumenti tele-

ragione se igiudici siano in grado di collegarsi mediante strumenti telematite i per la camera di consiglio, non possano fare altrettanto con la stessa modalità coinvolgendo anche le parti processuali.

Afronted questa situazione lascia perplessi che si intenda risolvera problemanon approfondendo le cause della mancata attuazione inalcune commissioni delle regole sulle udienze a distanza, ma auspicando la prorgadell'articolo 27 così continuando ancora permesi con le udienze scritte.

L'indipendenza è il primo esame per l'attestatore

CRISI D'IMPRESA

I principi di attestazione giornati dal Consiglio dei commercialisti

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato definitivamente la revisione dei principi di attestazione dei piani di risanamento, elaborati per la prima volta en la estetmbre zou, il ciui aggiornamento è stato reso necessario dal tempo trascorso dal lorovaro, dagli orientamenti giurisprudenzial inel corso degli anni, dalle innovazioni apportate dal Codice della crisi e dell'insolvenza e dall'emergenza economico-finanziaria generata dalla pandemia (si veda ul Sole 2, Ores del 18 dicembre 2020).

L'attestatore deve essere indipendente non solo rispetto il debi-pendente non solo rispetto il debi-

pendente non solo rispetto al debitore, maanche rispetto a chi lo incatore, mancher repetito actini lonica rica e a terzi interessati all'operazio-ne di risanamento, e non deve aver prestato attivi a professionale a fa-vore dell'impresa debitrice nei cin-que anni precedenti, neanche per il tramite di altri professionisti cui è (anche solo sostanzialmente) unito (anche solo sostanzialmente) unito in associazione professionale. Inal-cuni cast (come quello in cui esiste un legame professionale o persona-le con altre parti interessate al risa-namento) è l'attestatore che deve compiere un'autovaltutazione del proprio stato d'indipendenza, men-te in altri (come in presenza deltre in altri (come in presenza del-l'esecuzione di una precedente atti-vità professionale) l'impedimento vita professionale i Impedimiento ha natura oggettiva enon può essere superato da una valutazione perso-nale. L'aver effettuato precedentiat-testazioni a favore del medesimo soggetto non compromette tuttavia l'indipendenza dell'attestatore, così come non la compromette la sua

partecipazione alle riunioni di lavoro partecipazione alle nunioni di lavoro con debitore e suoi consulenti, pur-ché egli non si ingerisca nella scelta delle strategie previste dal piano e nella individuazione delle soluzioni di composizione della crisi. L'attestatore è chiamato a espri-mersi anche sulla corretta indivi-

duazione delle cause della crisi, ai fi ni del giudizio di fattibilità del piano

nidel giudizio difattibilità del piano incontinuità. La pandemia har aveo le previsioni più incerte in vari settori, pertanto l'attestatore deve:

• accertarsi che le previsioni contenute nel piano derivino da sudi recenti;

• verificare che il piano tenga conto delle limitazioni produttive derivanti dalle disposizioni emergenziali;

• valutare la completezza del niano.

emergenziali;

valutarela completezza del piano
con riguardo alla presenza di scenari
alternativi rispetto a quello base, assumendo come situazione di riferimento quella ritenuta più probabile.
L'esame di tali scenari alternativi L'esame di tali scenari alternativi può sostiturice la analsi di sensitività, che nell'attuale contesto economico possono presentare una variabilità troppo elevata;

• individuare il punto di rottura, superato il quale il risanamento dell'esposizione debitoria viene meno;

• individuare degli indicatori chiave delle performance azienda il da sottoporera moniferazerio da

chiave delle performance azienda-il, da sottoporre a monitoraggio da parte del management dell'impre-sa, allo scopo di verificare con tem-pestività gli scostamenti tra i risul-tati previsti nel piano e quelli con-seguiti e, nel caso, di attivare le ini-ziative da adottare.

allegato dedicato alle attestazioni allegato dedicato alle attestazioni concernenii le proposte di transa-zione fiscale e contributiva, con ri-guardo alle quali è tuttavia opportu-no che l'attestatore faccia riferimen-to soprattutto alle precisazioni for-nite al riguardo dalle Entrate con la circolare 34 del 29 dicembre 2020

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Ctu, cancellato il divieto di esercitare attività difensiva

Modificato il modello di iscrizione agli elenchi degli ausiliari del giudice

La scelta degli «ausiliari del giudi-La scelta degli «ausiliari del giudi-ce» sarà valuta – caso per caso – dai presidenti delle commissioni tributarie con lo scopo di evitare «conflitti diinteressi». Dal modello di iscrizione agli elenchi del Ctu e commissario ad acta, dunque, esce la clausola del «divieto» per i pro-fessionisti (sia avvocati sia com-mercialisti) di esercitare attività di-

fensiva davanti alla Commissione in cui si è nominati consulenti.

A monte della decisione del Consiglio di presidenza della giustici tributaria un aspetto fondamentale: gli articoli 12 e 23 delle disposizioni peri attuazione del Codicedi procedura civile e le disposizioni transitorie previste dal Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1365, non stabiliscono un simile requisito per l'albo del consulenti tecnicin el tribunall. Per cui si verrebbe a creare un evidente profito di llegittimità della clausola. Si tratta di una questione che è stata segnalata anche da Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale del dottori

commercialisti e degli esperti concommercialisti e degli esperti con-tabili, in una lettera inviata a fine dicembre all'attenzione di Antonio Leone, al vertice dell'organo di au-togoverno dei giudici fiscali. Ma facciamo un passo indietro. La clausola del «divieto di eserci-tare attività difensiva nella Com-

missione in cui si è consulenti viene decisa nel 2018 per arginare il ri-schio di favoritismi nella nomina. Parallelamente si teme che un peri-to – quasi sempre un commerciali-sta o un avvocato – possa utilizzare in suo favore sentenze basate su sue consulenze, in giudizi per casi simi-lin cui però svolge attività difensi-va. La Commissione studi del Con-

siglio di presidenza della giustizia tributaria, inoltre, avivia una con-sultazione di tutti giudici tributari. Il risultato è finito nel modello di iscrizione agli elenchi Ctu e com-missario ad acta che prevede la clausola col «divieto». Il 22 dicembre scorso il presiden-te dei commercialisti prende carta epenna e invia una lettera a Leone. Pari adi openalizzazione ingiustifi-cata per i commercialisti - princi-

ratia decianazzazione inginsini-cata» per i commercialisti – princi-pali periti nella giurisdizione tribu-taria -, chiede di fare «marcia indie-tro» rispetto a una clausola che «desta perplessità» e che «non sembra trovare giustificazione sotto il profilo normativo».

Lunediscorsos é aperto il dibattito davanti alla Commissione studi del Consiglio di presidenza. Ed effettivamente è stato rilevato che la clausola potrebbe sollevare pericolosi profili di illegittimità. Per questo, ora, l'obiettivo è di potenziare il ruol del presidente delle Ct, rimettendo a lui ogni valutazioni sulla scelta del perti le revitare casi di disportiti. do a lui ogni valutzioni sulia scela di efavoriti-smio e di eventuali «conflitti di inte-ressi». La decisione finale ora spet-terà al plenum, ma la linea sembra essere tracciata e già per la prossima settimana potrebbero essere dira-mati i nuovi modelli di iscrizioni senza la contestata clausola.



AUTO E FISCO

La guida dettaglia tutte le leve fiscali della più recente attività normativa prevista per il

Dal continuo intreccio con il reddito di lavoro dipendente operato ora anche tramite nuove forme di integrazione salariale sotto forma di compenso in natura nei panieri di welfare aziendale, al rinnovato sistema delle forfettizzazioni che permettono la detraibilità dell'imposta e la deducibilità dei costi.

9,90* €

offerte.ilsole24ore.com/autoefisco



Web tax nazionale al debutto ma perimetro ancora incerto

FISCO

Aidc e Ugdcec di Milano non è chiaro come calcolare la soglia domestica dei ricavi

Alessandro Galimberti

La prima applicazione della imposta sui servizi digitali (Isd) presenta pro-blemi non del tutto risolti. Aidc e Ugdeec di Milano a margine della pubblica consultazione promossa dall'aggrafia propoggano essenzazione

pubblica consultazione promossa dall'Agenzia propongono osservazio-nie commenti al provvedimento Isd. Nell'Ordine le associazioni di com-mercialisti ele sperti contabili segna-lano la difficoltà di verifica della so-glia domestica di ricavi (5,5 millioni) sarichinde accorgimenti contabili o che richiede accorgimenti contabili o estrapolazione di dati e informazioni

piutosto "elastici". Problematicoan-hel l'Collegamento tra imprese il ad-finizione di gruppo non appare ar-monizzata laddove sono esclusi dalla bascimponibile esolo iricavi derivanti dal servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territo-rio dello Stato, che si considerano controllant controllanti do controllanti dallo stesso soggetto controllanti dallo stesso soggetto controllanti dallo stesso soggetto controllanti dallo stesso soggetto controllanti estratio paso godice civile) nel me-desimo anno solare. Quanto agli "Stati(pon) colloporativ", per la deli" ristati (pon) colloporativi", per la deli" ristati (pon) collo protivi per la deli" sullo scambio di informazioni (articolo 26 Modello Ocse)o serve anche un autonomo accordo di cooperazio-ne amministrativa per il recupero dei crediti fiscali? Ancora, scrivono Aido e Ugdcec, la definizione di "ricavi imponibili" è per cassa o per competen-za, stante il non chiaro utilizzo di ter-

mini nelle norme? Altro problema è la

percentuale dei ricavi impossibili sela fruizione del servizio intizia all'estero esi conclude intalia o viceversa Utteriore problema definitorio riguarda a cacessorieta di "operazioni indipendenti" come può essereaccerta; da esempio, il numero di messereaccerta de sempio, il numero di messi pubblicitari apparsi agli utenti localizzati in Italia rispetto alla totali rispetto alla totali di messaggil. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato nono fissabili sulla base del dettato normafissabili sulla base del dettato norma-tivo, si rischia di ricorrere a presun-zioni o ad altre semplificazioni, e resta alto il rischio di duplice imposizione atto il rischio di duplice imposizione su di un medesimo servizio digitale, laddove vi sia in altro Stato estero un' imposta non coordinata. Infine c'è il tema della responsabilità del sogget-to passivo appartenente a un gruppo, chiarendo che la solidarietà opera so-le sul segretto derimpato. lo sul soggetto designato.

Dai Garanti europei 341 sanzioni per violazioni delle regole privacy

BUSINESS & DIRITTI

Multe pesanti per le Bigtech per «trattamenti illeciti» anche in Turchia e Canada

Tempo di bilanci per le violazioni e le arazioni alle regole della privacy, Nel-lo Spazio economico europeo (See, 30 Paesi) nel 2020 sono state notificate-stando al report di Federprivacy - 341 sanzioni per un valore di 307,923,725 euro. Il settore più colpito dai Garanti nazionali è stato, per numero, quello delle telecomunicazioni, mentre per valore economico spiccano internete l'e-commerce. Il 59,2 % delle sanzioni europee riguardano trattamenti ille-cití, il 20,8 % misure di sicurezza, nel 9,1 % dei casi i diritti dell'interessato,

mentre le violazioni sulle informative sono state solo il 3,8% del totale. Nelle telecomunicazioni si sono registrate 69 multe, settore seguito da servizi e commercio (4,7 e4,5 sanzioni), mentre la pubblica amministrazione ha ricevuto 41 multe delle autorità di controllo. Con riguardo al valore economico nagranoperno in autoritationitro. Configuiaro, Configuiaro, valore economico, pagano pegno internet ed e-commerce con 144,9 milioni dieuro di multe (47% del totale), seguiti da telecomunicazioni (62,4 millioni) e da commercio e attività produttive con (38,1 millioni in sanzioni). A livello nazionale, primo per incassi è il Grante francese (Cnil) che ha irrozato multe per 138,316,300. ha irrogato multe per 138.316.300, pari al 44.9% del totale complessivo. Nello scenario allargato delle politi-che di tutela della privacy, in Usa va registrata la sanzione di 80 milioni di registrata la sanzione di 80 milion dollari alla banca Capital One, con

Turchia una serie di sanzioni sono state inflitte a Facebook, Instagram, You'Tube, Periscope, e TikTok dalla Turkey's Information and Commu-nications Technologies Authority per la mancata nomina del rappreper la mancata nomina del rappre-sentante sulterritorio (importo com-plessivo di 22,8 milioni di dollari). In Francia la conferma della sanzione di 50 milioni di euro a Google nel 2019 ribadita dal Consiglio di Stato. In Ca-nada 9,5 milioni di dollari al Facebook per affermazioni false o fuorvianti colla ratione con il trattementi della sulla privacy e sui trattamenti delle informazioni personali, mentre nell'Isola di Man la prima sanzione del Department of Home Affairs per in-sufficiente riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati (13.500 euro). —A.Gal.